



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N.
Data di registrazione

106
08/07/2025

Oggetto :

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER FRONTEGGIARE
INFESTAZIONE DA MIRIAPODI

IL SINDACO

PREMESSO che il Sindaco, ai Sensi dell'art. 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la salute pubblica;

VISTA la nota inoltrata dal competente Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute ed Ambiente – dell'ATS Montagna, qui pervenuta in data 07/07/2025, al prot.20011 inerente alla presenza importante di miriapodi all'interno del "Condominio Federici" sito in P.za Federici, 9 – Darfo B.T.

CONSIDERATO che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione dei miriapodi (*classe di artropodi, comprendente animali tra i quali i ben noti millepiedi e centopiedi*) sul territorio comunale, i quali, pur essendo generalmente innocui, comportano il rischio di attrarre altre specie infestanti per le quali rappresentano base alimentare (*topi, rettili, ecc...*);

VALUTATA la conseguente reale possibilità che tale presenza abbia potenziali ricadute di natura igienico-sanitaria;

RITENUTO pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti del miriapode di cui trattasi e delle potenziali conseguenze correlate alla sua presenza non solo all'interno dello stabile condominiale segnalato dalla ATS Montagna, ma anche delle proprietà limitrofe;

CONSIDERATO che l'artropode in questione prolifera, in particolare, in zone umide e/o in terreni non curati, ovvero che presentano una crescita incontrollata con presenza di materiale organico in decomposizione (*foglie, vegetazione, arbusti, ecc...*), ma anche in cantine, scantinati, legnaie e dunque è necessario ottenere la piena collaborazione dei cittadini e/ dei soggetti interessati (*proprietari e conduttori di aree verdi e giardini*) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

VISTI:

- legge 23.12.1978, n. 833;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;

PRECISATO che occorre sempre vigilare sul territorio per individuare prontamente focolai di miriapodi

onde evitare la diffusione di questo artropode terrestre sull'intero territorio comunale;

ORDINA

1. che i residenti e/o proprietari e/o conduttori (*ovvero Amministratori Condominiali, anche ai sensi della L.n.82/1994*) di aree e/o porzioni di immobili aventi caratteristiche potenzialmente favorevoli al proliferare dei miriapodi, siti nella zona limitrofa circostante Piazza Federici:
 - **provvedano** ad effettuare (o far effettuare) tutte le opportune verifiche ed ispezioni tese ad accertare la presenza di larve, colonie e/o nidi di tali artropodi;
 - **effettuino** tutte le operazioni di corretta manutenzione ordinaria delle proprie aree verdi e/o dei propri immobili (*cantine, scantinati, legnaie, ecc...*) al fine di debellare e/o prevenire focolai di diffusione dei miriapodi in oggetto;
2. che qualora si individuassero focolai di proliferazione dei miriapodi, i soggetti proprietari e/o conduttori delle relative aree e/o immobili **operino per rimuoverne le cause**, disinfestando le presenze, in condizioni di sicurezza per sé stessi e per la comunità;

AVVISA CHE

- a) le spese per gli interventi suddetti, sono a totale carico dei proprietari e/o conduttori delle aree e degli immobili eventualmente interessati;
- b) è fatto **assoluto divieto di depositare miriapodi vivi nelle varie frazioni di rifiuti raccolti** con i sistemi adottati da questa Amministrazione Comunale ed in particolare il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica, indifferenziato e organico;
- c) le contravvenzioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale, saranno applicate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, salvo il fatto non costituisca più grave reato. L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 e potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore;

DISPONE

1. che il Comando Polizia Municipale, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, vigili affinché questa ordinanza sia osservata;
2. che la presente sia trasmessa:
 - al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute ed Ambiente – dell'ATS Montagna;
 - al locale Comando dei Carabinieri Forestali affinché, edotti del problema, possano collaborare per quanto di eventuale competenza, anche con i cittadini al fine di affrontare la problematica ambientale emersa;
 - all'Amministratore del Condominio Federici, Piazza Federici n.9
 - all'URP per la pubblicazione:
 - all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi;
 - sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti di proroga in caso di perdurare delle attuali condizioni;
3. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

AVVERTENZE

L'inosservanza della presente ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente provvedimento;
- Straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente provvedimento.

PREMESSO che il Sindaco, ai Sensi dell'art. 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.,

quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la salute pubblica;

VISTA la nota inoltrata dal competente Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute ed Ambiente – dell'ATS Montagna, qui pervenuta in data 07/07/2025, al prot.20011 inerente alla presenza importante di miriapodi all'interno del "Condominio Federici" sito in P.za Federici, 9 – Darfo B.T.

CONSIDERATO che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione dei miriapodi (*classe di artropodi, comprendente animali tra i quali i ben noti millepiedi e centopiedi*) sul territorio comunale, i quali, pur essendo generalmente innocui, comportano il rischio di attrarre altre specie infestanti per le quali rappresentano base alimentare (*topi, rettili, ecc...*);

VALUTATA la conseguente reale possibilità che tale presenza abbia potenziali ricadute di natura igienico-sanitaria;

RITENUTO pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti del miriapode di cui trattasi e delle potenziali conseguenze correlate alla sua presenza non solo all'interno dello stabile condominiale segnalato dalla ATS Montagna, ma anche delle proprietà limitrofe;

CONSIDERATO che l'artropode in questione prolifera, in particolare, in zone umide e/o in terreni non curati, ovvero che presentano una crescita incontrollata con presenza di materiale organico in decomposizione (*foglie, vegetazione, arbusti, ecc...*), ma anche in cantine, scantinati, legnaie e dunque è necessario ottenere la piena collaborazione dei cittadini e/ dei soggetti interessati (*proprietari e conduttori di aree verdi e giardini*) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

VISTI:

- legge 23.12.1978, n. 833;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;

PRECISATO che occorre sempre vigilare sul territorio per individuare prontamente focolai di miriapodi onde evitare la diffusione di questo artropode terrestre sull'intero territorio comunale;

ORDINA

3. che i residenti e/o proprietari e/o conduttori (*ovvero Amministratori Condominiali, anche ai sensi della L.n.82/1994*) di aree e/o porzioni di immobili aventi caratteristiche potenzialmente favorevoli al proliferare dei miriapodi, siti nella zona limitrofa circostante Piazza Federici:
 - **provvedano** ad effettuare (o far effettuare) tutte le opportune verifiche ed ispezioni tese ad accertare la presenza di larve, colonie e/o nidi di tali artropodi;
 - **effettuino** tutte le operazioni di corretta manutenzione ordinaria delle proprie aree verdi e/o dei propri immobili (*cantine, scantinati, legnaie, ecc...*) al fine di debellare e/o prevenire focolai di diffusione dei miriapodi in oggetto;
4. che qualora si individuassero focolai di proliferazione dei miriapodi, i soggetti proprietari e/o conduttori delle relative aree e/o immobili **operino per rimuoverne le cause**, disinfestando le presenze, in condizioni di sicurezza per sé stessi e per la comunità;

AVVISA CHE

- d) le spese per gli interventi suddetti, sono a totale carico dei proprietari e/o conduttori delle aree e degli immobili eventualmente interessati;
- e) è fatto **assoluto divieto di depositare miriapodi vivi nelle varie frazioni di rifiuti raccolti** con i sistemi adottati da questa Amministrazione Comunale ed in particolare il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica, indifferenziato e organico;
- f) le contravvenzioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale, saranno applicate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, salvo il fatto non costituisca più grave reato. L'ammontare delle sanzioni potrà

variare da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 e potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore;

DISPONE

4. che il Comando Polizia Municipale, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, vigili affinché questa ordinanza sia osservata;
5. che la presente sia trasmessa:
 - al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute ed Ambiente – dell'ATS Montagna;
 - al locale Comando dei Carabinieri Forestali affinché, edotti del problema, possano collaborare per quanto di eventuale competenza, anche con i cittadini al fine di affrontare la problematica ambientale emersa;
 - all'Amministratore del Condominio Federici, Piazza Federici n.9
 - all'URP per la pubblicazione:
 - all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi;
 - sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti di proroga in caso di perdurare delle attuali condizioni;
6. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

AVVERTENZE

L'inosservanza della presente ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente provvedimento;
- Straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente provvedimento.

Sindaco
Dario Colossi / InfoCert S.p.A.